

## **CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO**

TRA

**La Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Dinamica Integrata** del Centro Psicologia Dinamica (CPD) di Padova, riconosciuta dal Ministero Istruzione Università e Ricerca con D.M. del 30.05.2002, con sede a Padova, in via Manfroni, 6 rappresentata dal Presidente Prof. Marco Sambin, nato a Terrassa Padovana il 13/12/1945 di seguito denominata anche “Soggetto proponente”);

E

**L’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone"** C.F e P.I. 05841790826, in persona del rappresentante Legale, la Direttrice Generale Dott.ssa Maria Grazia Furnari, domiciliata per la carica in Via del Vespro, 129 90127 Palermo, (di seguito denominata anche “Soggetto Ospitante” o anche Azienda);

### **Premesso**

- che la Legge 18/2/1989 n. 56 disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;
- che l'art. 3 della Legge 56/89 subordina l'esercizio dell'attività psicoterapeutica alla acquisizione, successivamente al conseguimento della laurea in Medicina e Chirurgia o della Laurea in Psicologia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali attivati presso le Scuole di Specializzazione Universitarie o presso Istituti a tal fine riconosciuti;
- che la Legge 9/5/1989 n. 168 trasferisce al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, ora Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministero della Pubblica Istruzione;
- che il D.M. 11/12/98 n. 509 disciplina il riconoscimento degli Istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 3 della Legge 56/89;
- che l'art. 8 del citato D.M. n. 509 prevede che il numero di ore annuali di insegnamento dei corsi riconosciuti non sia inferiore a 500, di cui almeno 100 dedicate al tirocinio presso strutture o servizi pubblici o privati accreditati;
- che l'art. 3, comma C.1, dell'ordinanza 29/12/2004, in sostituzione dell'ordinanza 16 luglio 2004, del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca prevede che gli Istituti abilitati a istituire Corsi di Specializzazione in Psicoterapia ex articolo 3 della Legge 56/89, provvedano ad inviare al Ministero copia autentica delle convenzioni con strutture e servizi pubblici e privati accreditati, da cui risulti che l'oggetto delle stesse è l'attività pratica in psicoterapia, nonché il numero massimo dei tirocinanti da ammettere per ciascun anno;
- che presso la struttura ospitante si erogano servizi di psicoterapia clinica e/o psicoterapia e che sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche il ruolo di tutor per i tirocinanti in psicoterapia.

## TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

### Art. 1

Il Soggetto Ospitante e la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Dinamica Integrata del Centro Psicologia Dinamica (CPD), ciascuno nel rispetto delle proprie finalità istituzionali, convengono di stipulare una collaborazione scientifico-didattica per l'espletamento di attività di tirocinio a completamento della formazione fornita dalla Scuola di Specializzazione del CPD. L'accesso e le attività di tirocinio da parte degli allievi, di organizzazione e supervisione saranno subordinati alle esigenze di servizio dell'Azienda.

### Art. 2

Il Soggetto Ospitante, che dichiara lo svolgimento di psicoterapia all'interno della propria Struttura e offre l'opportunità di tirocinio in ambito Psicoterapeutico con particolare riferimento alla diagnosi, agli interventi di crisi, alla esperienza con vari quadri nosografici, garantendo la disponibilità all'interno della Struttura di psicoterapeuti in funzione di Tutor per gli allievi.

Il Soggetto Ospitante dichiara, ai sensi della vigente normativa in materia di tirocini (DM 142/98), che il numero massimo di tirocinanti accoglibili per anno accademico presso i propri locali corrisponde a n. 2 soggetti.

### Art. 3

Gli specializzandi tirocinanti sono tenuti ad una frequenza non inferiore alle 150 ore annue, e sino ad un massimo di 600 ore nel quadriennio di validità degli accordi, nei tempi e modi indicati dal Soggetto Ospitante cui fanno riferimento.

Durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento l'attività è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta operante presso la struttura ospitante.

Per ciascun tirocinante inserito nell'Azienda in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e d'orientamento di concerto con il Resp.le della Struttura Aziendale sede del tirocinio contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutore e del Responsabile aziendale;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- le strutture aziendali presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi delle polizze assicurative INAIL e responsabilità Civile.
- 

### Art.4

Le parti, ciascuna per quanto di propria spettanza, si impegnano nell'esecuzione del rapporto al rispetto delle prescrizioni del d.lgs. 196/2003 come innovato dal d.lgs 101/2018 nonché del regolamento Europeo n.679/2016 in materia di protezione dei dati personali.

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere il segreto professionale e le norme di riservatezza previste dal regolamento aziendale sulla privacy riguardanti utenti ed operatori e per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.
- frequentare il corso di formazione in materia di privacy a cura del soggetto ospitante qualora lo stesso non sia in possesso di idonea attestazione del superamento di un corso di almeno 4 ore.
- frequentare il corso di formazione specifica in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, a cura del soggetto ospitante qualora lo stesso non già effettuato a cura dal soggetto proponente.

Resta in carico del soggetto proponente la formazione generale dei tirocinanti, così come previsto dal D- lgs 81/08.

#### Art. 5

La Scuola di Specializzazione del CPD fornisce allo specializzando una supervisione del lavoro clinico effettuata in collaborazione con il referente del tirocinio nominato dal Soggetto Ospitante in cui lo specializzando compie la sua formazione sul campo. Lo staff didattico della Scuola di Specializzazione del CPD collabora con gli obiettivi formativi del tirocinio fornendo, su richiesta, ogni necessario collegamento e supervisione.

#### Art. 6

Ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.M. 25/03/1999, n. 142 il "soggetto proponente", è tenuto alla copertura assicurativa dei tirocinanti, che svolgono attività di formazione assistenziale, contro infortuni sul lavoro (INAIL), per i rischi professionali e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta, nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile contro terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'A.U.O. Policlinico "Paolo Giaccone" e rientranti nel progetto formativo. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero di polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore. Gli estremi della polizza assicurativa e dei relativi massimali saranno comunicati con la lettera di invio dei singoli tirocinanti e riportati nel progetto formativo.

#### Art. 7

La Scuola di Specializzazione del CPD potrà affidare ad esperti strutturati presso il Soggetto Ospitante, previo accordo con la Direzione dell'Azienda, le funzioni di docente e/o di supervisore qualora previsto dalla regolamentazione dell'Ente di appartenenza.

## Art. 8

La presente convenzione ha durata di quattro anni a partire dalla data di ultima sottoscrizione.

Resta inteso e stabilito che l'Azienda si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di recedere dalla convenzione inviando un preavviso di 30 giorni e la disdetta non potrà avere effetto sulle attività di tirocinio in corso.

Sono da ritenersi causa di recesso unilaterale le seguenti fattispecie:

- a) comportamento del tirocinante tale da non rispettare gli obblighi a suo carico descritti nel progetto formativo e le finalità dello stesso;
- b) comportamento dell'Azienda tale da non rispettare i contenuti del progetto formativo individuale e non consentirne l'effettivo svolgimento.

Le parti convengono, in ogni caso, di procedere ad eventuale modifica di tale convenzione allo scadere del primo quadriennio.

## Art. 9

Ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente in materia l'attività di tirocinio non costituisce rapporto di lavoro; pertanto non ha finalità produttive ma persegue soltanto obiettivi didattici.

Per quanto detto le parti convengono che i tirocinanti non potranno essere utilizzati in alcun modo in sostituzione di personale dipendente del soggetto ospitante nei periodi di malattia, maternità o ferie né ricoprire ruoli necessari all'organizzazione dello stesso. Le parti danno atto che, a norma di legge, il tirocinio non potrà comportare in nessun caso l'insorgere di alcun rapporto di dipendenza o di lavoro comunque retribuito tra l'allievo e l'Azienda. Il tirocinio potrà essere interrotto per gravi e giustificati motivi, forniti da una relazione scritta dal tutor.

Per quanto sopra l'Azienda non assume in dipendenza del presente accordo alcun onere economico nei confronti del tirocinante, neanche a titolo di indennità o rimborsi spese. La presente convenzione non comporta, altresì, alcun onere per il soggetto promotore in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dall'Azienda. Parimenti nessuna spesa, a nessun titolo, sarà a carico del soggetto ospitante.

## Art. 10

La presente convenzione viene redatta in carta libera, ai sensi dell'art.16, tabella allegato "B" del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 come modificato dal D.P.R. 30.12.1982 n.955 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 comma 2, e 39 del D.P.R. 26.04.1986 N. 131. Le spese di bollo sono assolte del soggetto proponente.

*Letto, approvato e sottoscritto*  
Palermo li

Padova, li 18 giugno 2025

Per l'Azienda Ospedaliera Universitaria  
Policlinico "Paolo Giaccone"  
La Direttrice  
Dott.ssa Maria Grazia Furnari

Per il Centro Psicologia Dinamica  
Il Direttore  
Prof. Marco Sambin

CPD  
Centro Psicologia Dinamica  
Via C. Manfroni, 6 – 35126 Padova  
P. IVA 03613470289  
Tel e Fax: 049691263; 3200503390

